



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA TORRE ANNUNZIATA

ORDINANZA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Torre Annunziata:

- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n.12 del 08.03.2011 della Regione Campania relativo all'Approvazione accordo ai sensi dell'art. 15, Legge 07 agosto 1990n , n. 241, recante *"Precisazioni alla delimitazione dell'ambito portuale del porto di Torre Annunziata"*;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n.21 del 25.03.2011 della Regione Campania relativo all'Approvazione del provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Torre Annunziata;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 01/2012 del 06/02/2012 relativa alla disciplina della circolazione nell'ambito portuale di Torre Annunziata e ss.mm.ii. (Ord. n. 02/2013, n. 28/2013, n. 19/2014);
- VISTO:** il *"Provvedimento di modifica e delimitazione degli spazi doganali della sezione distaccata di Torre Annunziata/Castellammare di Stabia – interno porto di Torre Annunziata"* dell'Agenzia delle Dogane di Napoli prot. n. 51733/RU del 14/11/2019;
- VISTO:** il nulla osta da parte della Giunta Regionale della Campania – Direzione generale per la Mobilità, Trasporto Marittimo e Demanio Marittimo Portuale – U.O.D. 04 espresso con nota prot. n. PG/2020/0183112 in data 06/04/2020;
- RITENUTO:** necessario procedere ad una modifica della disciplina in materia di circolazione veicolare nel porto, in modo da attualizzarla alle effettive esigenze portuali, tra le quali quella di prevedere un assetto che contribuisca ad elevare lo standard di sicurezza portuale, ottimizzando le attività marittime e portuali;
- INFORMATI:** gli operatori portuali per illustrare le modifiche dei percorsi veicolari nonché le nuove modalità per accedere nell'ambito portuale;
- VISTE:** le vigenti disposizioni in materia di *security* portuale;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 79 e 80 del relativo regolamento, parte marittima, nonché l'articolo 6 comma 7 del decreto legislativo 30.04.92 n. 285 relativo al nuovo codice della strada:

ORDINA

ARTICOLO 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini della presente disciplina, per ambito portuale di Torre Annunziata si intende quello individuato con D.G. n. 12 del 08/03/2011 della Regione Campania, coincidente con l'area compresa fra il pontile ex Deriver, il molo di Levante, la banchina di Crocelle, la darsena Pescatori, il molo Pescatori e il molo di Ponente, come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente ordinanza.
2. La presente ordinanza disciplina l'accesso, la circolazione e la sosta delle persone e dei veicoli nell'ambito portuale di Torre Annunziata.

ARTICOLO 2 – ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA PEDONALE NEL PORTO DI TORRE ANNUNZIATA

1. Nell'ambito portuale sono ammessi l'accesso, la circolazione e la sosta pedonale, ad esclusione delle seguenti aree/zone:
 - a. sulle scogliere;
 - b. all'interno delle aree soggette a disposizioni di "security" portuale (fatta eccezione per il personale autorizzato);
 - c. lungo tutta la banchina di Levante e quella di Crocelle dalla radice fino al cancello trasversale (fatta eccezione per il personale autorizzato);
 - d. sulle aree destinate al parcheggio di veicoli e deposito merci o di unità navali alate (fatta eccezione per il personale autorizzato);
 - e. sulla Banchina di Ponente in prossimità dell'area delimitata per lo svolgimento di operazioni di scarica della nave cisterna (fatta eccezione per il personale autorizzato);
 - f. nelle zone interdette dall'Autorità Marittima con specifici provvedimenti emanati in relazione alle eventuali esigenze.
2. Nelle aree portuali in cui è consentito, i pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere, mantenendosi lungo i percorsi esistenti e, comunque, a debita distanza dai cigli di banchina, corrimano, parapetti, sbarre, cancelli, new jersey, corsie destinate ai veicoli e binari ferroviari, gru e mezzi di sollevamento.
3. I pedoni devono sempre prestare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale, evitando gli ostacoli/impedimenti eventualmente presenti lungo il tragitto.
4. È vietato sedersi o scavalcare i corrimano, parapetti, new jersey, sbarre, cancelli, bitte, gradini, cigli di banchina, nonché avvicinarsi ai segnalamenti marittimi. I pedoni minori di anni 14 devono essere accompagnati da una persona adulta.
5. L'accesso, la circolazione e la sosta pedonale all'interno delle aree e degli immobili in concessione, devono avvenire secondo le indicazioni fornite dal concessionario, in relazione alle finalità della concessione stessa ed alla disciplina dell'imbarco o sbarco di passeggeri, veicoli o merci dalle navi.
6. L'accesso la circolazione e la sosta pedonale nelle aree non in concessione destinate all'imbarco e sbarco dalle navi di passeggeri, veicoli o merci, devono avvenire secondo le indicazioni fornite dall'armatore dell'unità navale interessata, o dal personale delle imprese portuali, o facente parte dell'equipaggio o dell'Autorità Marittima.
7. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sui moli o banchine, ovvero in ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, i pedoni devono prestare la massima attenzione e prudenza, mantenendosi a sicura distanza dai cigli di banchina e dai parapetti.

ARTICOLO 3 – ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE SUL MOLO DI LEVANTE E SULLA BANCHINA DI CROCELLE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA RADICE DELLA STESSA ED IL VARCO TRASVERSALE

1. L'accesso e la circolazione veicolare è consentita, previo rilascio di permesso da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, ai veicoli degli addetti ai servizi tecnico-nautici, imprese portuali, agenzie marittime, società/ditte/soggetti autorizzati ad operare sulle banchine in esame o che debbano recarsi a bordo delle navi ivi ormeggiate o presso gli impianti portuali.

2. L'accesso e la circolazione è altresì consentito ai mezzi diretti ai magazzini/depositi presenti all'interno del porto per le operazioni di carico/scarico merce o a quelli diretti all'Ufficio della dogana negli orari di apertura al pubblico.
3. I conducenti dei veicoli dovranno accedere dal Varco di Levante e, negli orari di chiusura di quest'ultimo, dal varco di Crocelle, e dovranno circolare mantenendosi lungo le corsie esistenti, con gli anabbaglianti accesi e procedendo alla velocità massima di 10 km orari. Gli stessi devono prestare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale, evitando gli ostacoli e impedimenti eventualmente presenti lungo il tragitto e dando, in relazione alla segnaletica, precedenza ai pedoni.
4. All'interno della predetta zona, la sosta è consentita solo nelle aree appositamente indicate dalla segnaletica verticale ed orizzontale. I mezzi in fila in attesa di caricare/scaricare, devono per quanto possibile lasciare liberi gli incroci e le vie di accesso alle banchine ed agli altri edifici presenti in ambito portuale.
5. L'accesso, la circolazione e la sosta veicolare all'interno di aree in concessione deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal concessionario, in relazione alla finalità della concessione stessa, e comunque in modo da non ostacolare le operazioni portuali ed il transito di altri veicoli.
6. L'accesso, la circolazione e la sosta veicolare all'interno delle aree destinate all'imbarco ed allo sbarco dalle navi, deve avvenire secondo le indicazioni fornite dall'armatore dell'unità navale interessata e, comunque, in modo da non ostacolare le operazioni portuali ed il transito di altri veicoli. In nessun caso è consentita la sosta e la circolazione nelle aree sottostanti gru e torri mobili da sbarco, sui binari e a meno di 5 metri dal ciglio banchina.
7. L'accesso, la circolazione e la sosta veicolare all'interno delle aree destinate alla movimentazione delle merci sulla banchina, deve avvenire secondo le indicazioni fornite dall'impresa portuale interessata e, comunque, in modo da non ostacolare le operazioni portuali ed il transito di altri veicoli. In nessun caso è consentita la sosta e la circolazione nelle aree sottostanti gru e torri mobili da sbarco, sui binari e a meno di 5 metri dal ciglio banchina.
8. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sulla banchina, ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, i conducenti dei veicoli devono prestare la massima attenzione e prudenza, procedendo sempre alla velocità del passo d'uomo.

ARTICOLO 4 – ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE SULLA BANCHINA DI CROCELLE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL VARCO TRASVERSALE E LA TESTATA DELLA STESSA (zona uffici Autorità Marittima).

1. L'accesso e la circolazione veicolare è consentita, previo rilascio di permesso da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata, ai veicoli degli addetti ai servizi tecnico-nautici, imprese portuali, agenzie marittime, società/ditte/soggetti autorizzati ad operare nell'ambito portuale in esame o che debbano recarsi a bordo delle navi ivi ormeggiate, nonché ai veicoli degli armatori e degli equipaggi delle unità da pesca ivi ormeggiate.
2. In orario diurno, sono autorizzati ad accedere anche coloro che, pur sprovvisti di permesso, abbiano la necessità di recarsi presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata o presso i concessionari.
3. I conducenti dei veicoli dovranno accedere dal Varco di Crocelle e dovranno circolare mantenendosi lungo le corsie esistenti, con gli anabbaglianti accesi e procedendo alla velocità massima di 10 km orari. Gli stessi devono prestare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale, evitando gli ostacoli e impedimenti eventualmente presenti lungo il tragitto e dando, in relazione alla segnaletica, precedenza ai pedoni.

4. All'interno della predetta zona, la sosta è consentita solo nelle aree appositamente indicate dalla segnaletica verticale ed orizzontale.
5. L'accesso, la circolazione e la sosta veicolare all'interno di aree in concessione deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal concessionario, in relazione alla finalità della concessione stessa, e comunque in modo da non ostacolare le operazioni portuali ed il transito di altri veicoli.
6. L'accesso, la circolazione e la sosta veicolare all'interno delle aree destinate all'imbarco ed allo sbarco dalle navi e dalle unità da pesca, deve avvenire secondo le indicazioni fornite dall'armatore o comando di bordo dell'unità navale interessata e, comunque, in modo da non ostacolare le operazioni portuali ed il transito di altri veicoli. In nessun caso è consentita la sosta e la circolazione nelle aree sottostanti gru e torri mobili da sbarco, sui binari e a meno di 5 metri dal ciglio banchina.
7. L'accesso, la circolazione e la sosta veicolare all'interno delle aree destinate alla movimentazione delle merci sulla banchina, deve avvenire secondo le indicazioni fornite dall'impresa portuale interessata o dal personale di bordo e, comunque, in modo da non ostacolare le operazioni portuali ed il transito di altri veicoli. In nessun caso è consentita la sosta e la circolazione nelle aree sottostanti gru e torri mobili da sbarco, sui binari e a meno di 5 metri dal ciglio banchina.
8. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sulla banchina, ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, i conducenti dei veicoli devono prestare la massima attenzione e prudenza, procedendo sempre alla velocità del passo d'uomo.

ARTICOLO 5 – ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE DALLA DARSENA PESCATORI

1. L'accesso, la circolazione e la sosta veicolare, sono vietate fatta eccezione per i veicoli diretti alle aree in concessione.
2. L'accesso, la circolazione e la sosta veicolare all'interno delle aree in concessione deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal concessionario, in relazione alla finalità della concessione stessa, e comunque in modo da non ostacolare il transito di altri veicoli, mantenendosi lungo le corsie esistenti, con gli anabbaglianti accesi e procedendo alla velocità massima di 10 km orari, evitando gli ostacoli impedimenti eventualmente presenti lungo il tragitto e dando, in relazione alla segnaletica, precedenza al transito pedonale.

ARTICOLO 6 – ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE SUL MOLO DI PONENTE E MOLO PESCATORI

1. L'accesso e la circolazione veicolare nel tratto di banchina denominata Molo di Ponente è consentita previo rilascio di permesso da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, ai veicoli degli addetti ai servizi tecnico-nautici, imprese portuali, agenzie marittime, società/ditte/soggetti autorizzati ad operare nell'ambito portuale in esame ed ai veicoli degli armatori e degli equipaggi delle unità da pesca ormeggiate presso il Molo Pescatori.
2. L'accesso e la circolazione veicolare è altresì consentita ai veicoli diretti presso le aree in concessione.
3. All'interno della predetta zona, la sosta è consentita solo nelle aree appositamente indicate dalla segnaletica verticale ed orizzontale.
4. L'accesso, la circolazione e la sosta veicolare all'interno di aree in concessione deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal concessionario, in relazione alla finalità della concessione stessa, e comunque in modo da non ostacolare le operazioni portuali ed il transito di altri veicoli.

5. L'accesso, la circolazione e la sosta veicolare all'interno delle aree destinate all'imbarco ed allo sbarco dalle navi e dalle unità da pesca, deve avvenire secondo le indicazioni fornite dall'armatore o comando di bordo dell'unità navale interessata e, comunque, in modo da non ostacolare le operazioni portuali ed il transito di altri veicoli. In nessun caso è consentita la sosta e la circolazione nelle aree sottostanti gru e torri mobili da sbarco, sui binari e a meno di 1 metro dal ciglio banchina.
6. L'accesso, la circolazione e la sosta veicolare all'interno delle aree destinate alla movimentazione delle merci sulla banchina, deve avvenire secondo le indicazioni fornite dall'impresa portuale interessata o dal personale di bordo e, comunque, in modo da non ostacolare le operazioni portuali ed il transito di altri veicoli. In nessun caso è consentita la sosta e la circolazione nelle aree sottostanti gru e torri mobili da sbarco, sui binari e a meno di 1 metro dal ciglio banchina.
7. Durante l'intera sosta della nave cisterna in testata del molo di Ponente è vietato il transito veicolare lungo il tratto di banchina compreso tra il fanale rosso ed il cancello di accesso a tale tratto di banchina. Gli automezzi degli addetti ai servizi portuali e delle agenzie marittime nonché quelli di emergenza ed in servizio di polizia portuale possono transitare lungo la banchina di ponente anche durante la sosta della nave cisterna, tenendosi a distanza di sicurezza dall'area delimitata per l'operazione di scarica e purché dotati di rete parascintille alle tubazioni di scarico del motore.
8. I conducenti dei veicoli devono circolare mantenendosi a debita distanza dai cigli di banchina, con gli anabbaglianti accesi e procedendo alla velocità massima di 10 km orari. Gli stessi devono prestare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale, evitando gli ostacoli impedimenti eventualmente presenti lungo il tragitto e dando, in relazione alla segnaletica, precedenza ai pedoni.
9. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sulla banchina, ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, i conducenti dei veicoli devono prestare la massima attenzione e prudenza, procedendo sempre alla velocità del passo d'uomo.
10. In coerenza con la disciplina appena esposta, sul molo di Ponente, la sbarra posizionata al termine del tratto iniziale di banchina prima dell'intercapedine fra i due muri frangiflutti, è permanentemente chiusa (accesso solo per mezzi di emergenza, soccorso e FF.OO.). La sbarra posizionata sul molo Pescatori dovrà rimanere chiusa e potrà essere aperta solo dal personale autorizzato dall'Autorità Marittima (armatori ed equipaggi unità da pesca ivi ormeggiati, concessionari, mezzi di soccorso e FF.OO.). L'uso della sbarra posizionata subito dopo l'intercapedine fra i due muri frangiflutti verso la testata del molo è regolata dai concessionari degli approdi diportistici. Il cancello posizionato in prossimità della zona di operazioni delle navi cisterne verso la testata del molo deve rimanere sempre chiuso ad eccezione dei periodi di operazioni delle navi cisterne, in questo caso con presidio e sotto la responsabilità del PFSO (*Port Facility Security Officer*).

ARTICOLO 7 – ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DELL'AREA DEMANIALE LIBERA C.D. "SPIAGGIA DELLA SALERA"

1. Nell'area c.d. "Spiaggia della Salera", è sempre vietato l'accesso, il transito e la sosta ad ogni titolo a qualsiasi autoveicolo, automezzo, motociclo e ciclomotore, ad animali e mezzi rotabili da essi trainati, se non espressamente autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo o dalla Giunta Regionale della Campania per comprovate necessità o situazioni di emergenza.

ARTICOLO 8 – DISCIPLINA VARCHI PORTUALI

1. I varchi di accesso all'area portuale e le sbarre posizionate all'interno della stessa sono dotati di impianto di videosorveglianza.
2. Il varco di Levante resterà di massima aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 06.00 alle 18.00 e il Sabato dalle 06.00 alle 12.00. Tutti coloro che, per comprovate necessità e/o situazioni di emergenza, dovessero avere necessità di accedere all'interno dell'area commerciale operativa, al fuori dei predetti orari, dovranno accedere dal Varco di Crocelle, contattando l'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata attraverso il citofono installato all'esterno della struttura stessa per le formalità di riconoscimento, fermo restando quanto previsto al successivo punto 4.
3. Il varco di Crocelle resterà aperto ai veicoli dal Lunedì al Venerdì dalle 00.01 alle ore 06.00 (solo autoveicoli e furgoni degli operatori della pesca) e dalle ore 06.00 alle ore 18.00 (veicoli autorizzati ai sensi dell'art. 3), il sabato dalle 00.01 alle ore 06.00 (solo autoveicolo e furgoni degli operatori della pesca) e dalle 06.00 alle 12.00 (veicoli autorizzati ai sensi dell'art. 3). L'accesso pedonale è invece consentito a tutti, anche tramite l'apposito passaggio laterale, tutti i giorni fino alle ore 20.00. Tutti coloro che, per comprovate necessità e/o situazioni di emergenza, dovessero avere necessità di accedere dal varco di Crocelle, al di fuori dei predetti orari, dovranno contattare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata attraverso il citofono installato all'esterno della struttura stessa per le formalità di riconoscimento.
4. Il varco Trasversale, per esigenze di *security*, resterà di massima sempre chiuso. Potrà essere aperto solo su disposizioni dell'Autorità Marittima o dei PP.FF.SS.OO. per esigenze particolari o per consentire l'accesso all'area operativa negli orari di chiusura del Varco di Levante. In quest'ultimo caso, comunque, chi provvede all'apertura del varco (esclusivamente soggetto autorizzato) dovrà curarne l'immediata chiusura. Per nessun motivo il varco dovrà rimanere aperto incustodito.
5. Per il modo di Ponente, si rimanda a quanto già disciplinato all'art. 6 comma 10 della presente ordinanza.
6. Gli orari e le aperture/chiusure eccezionali dei varchi, incluso il pedonale, saranno valutate di volta in volta dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata in presenza di situazioni contingenti e/o di emergenza o di eventi/manifestazioni in ambito portuale.

ARTICOLO 9 – NORME DI PRUDENZA

1. Le zone oggetto della presente ordinanza sono destinate direttamente o indirettamente allo svolgimento di peculiari attività riconducibili, a vario titolo, alla navigazione marittima e gestione dei porti; quindi, coloro che le praticano devono adottare un comportamento improntato alla massima prudenza e diligenza, in ragione dei potenziali pericoli e rischi in cui si può incorrere. L'amministrazione marittima è da ritenersi, esonerata da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose derivante dall'assunzione, da parte di chicchessia, di comportamenti in contrasto con la presente disciplina.
2. In tale contesto, chiunque si trovi in tali ambiti deve segnalare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, ogni eventuale fatto di rilievo che riguardi le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa generare pericoli nell'ambito portuale stesso.

ARTICOLO 10 – RINVII E DEROGHE

1. Le presenti norme sono integrate con quelle contenute in altre vigenti ordinanze relative alla gestione delle diverse attività nell'ambito portuale di Torre Annunziata.
2. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'Autorità Marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

3. Sono sempre ammessi l'accesso, la circolazione e la sosta in tutto l'ambito portuale del personale o dei veicoli del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera, delle Forze di polizia, dei vigili urbani e dei servizi di emergenza e soccorso.

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE E VIOLAZIONI

1. La presente ordinanza entra in vigore in data 04/05/2020 abrogando dall'entrata in vigore le Ordinanze n. 01/2012, n. 02/2013, n.28/2013 e n. 19/2014 tutte emesse da questo Ufficio Circondariale Marittimo in premessa citate, ed ogni altra disposizioni di portata generale in contrasto con la presente disciplina.
2. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice delle navigazione e dei pertinenti articoli del Codice della Strada.
3. La presente viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/torre-annunziata.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vito LIMANNI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82